

**VERBALE DI ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DEI LAVORATORI EDILI ED
AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESCARA,
INTEGRATIVO AL CCNL DEL 29 GENNAIO 2000**

Pescara 23 luglio 2003

Il giorno 23 del mese di luglio dell'anno 2003, presso la sede dell'Unione Industriali della Provincia di Pescara in Via Raiale 110bis, si sono riuniti:

in rappresentanza della Sezione Provinciale Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali di Pescara, il Presidente Becci Daniele, il vice Presidente Antonio Della Valle, assistiti dal vice Direttore dell'Unione Industriali dott. Luigi Di Giosaffatte e dai funzionari dell'Unione ing. Gabriele Iampieri e dott. Pasquale Pinnetti

in rappresentanza della Federazione Lavoratori delle Costruzioni - FLC,

Per la FILCA/CISL: sig. Gianfranco Reale, sig. Riccardo Gentile, sig. Guido Bruno

per la FILLEA/CGIL :sig. Giuseppe Carminelli,

per la FENEAL/UII: sig. Giovanni Panza.

In attuazione del disposto degli artt.39 e 47 del CCNL 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese edili ed affini , dell' accordo ANCE- FLC 29 gennaio 2002 e delle disposizioni del D.L. legge 25 marzo 1997, n°67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n°135,

le Parti concordano quanto segue:

- Elemento Economico Territoriale (EET)

L'elemento economico territoriale di cui all'art. 39 del CCNL 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura dell' 11% a decorrere dal 1°luglio 2003 e nella misura del 14% a decorrere dal 1 maggio 2004 sui minimi di paga base e di stipendio vigenti al 1°gennaio 2003.

L'importo dei minimi di paga base e di stipendio vigenti al 1 gennaio 2003 presi a riferimento per la misura dell'EET saranno imm modificabili per l'intera durata del presente accordo.

Le misure dell'EET sopra stabilite sostituiscono il precedente valore dell'EET la cui erogazione cessa con l'entrata in vigore del presente accordo.

I nuovi valori dell' EET sono di seguito riportati:

IMPIEGATI DAL 1°luglio 2003

| | | | |
|----|---------|------------------|--------|
| 7° | livello | pari a euro/mese | 109,69 |
| 6° | livello | pari a euro/mese | 98,72 |
| 5° | livello | pari a euro/mese | 82,27 |
| 4° | livello | pari a euro/mese | 76,78 |
| 3° | livello | pari a euro/mese | 71,30 |
| 2° | livello | pari a euro/mese | 64,17 |
| 1° | livello | pari a euro/mese | 54,84 |

OPERAI DAL 1°luglio 2003

| | | | |
|----|---------|-----------------|------|
| 4° | livello | pari a euro/ora | 0,44 |
| 3° | livello | pari a euro/ora | 0,41 |
| 2° | livello | pari a euro/ora | 0,37 |
| 1° | livello | pari a euro/ora | 0,32 |

IMPIEGATI DAL 1°maggio 2004

| | | | |
|----|---------|------------------|--------|
| 7° | livello | pari a euro/mese | 139,60 |
|----|---------|------------------|--------|

| | | | |
|----|---------|------------------|--------|
| 6° | livello | pari a euro/mese | 125,64 |
| 5° | livello | pari a euro/mese | 104,70 |
| 4° | livello | pari a euro/mese | 97,72 |
| 3° | livello | pari a euro/mese | 90,74 |
| 2° | livello | pari a euro/mese | 81,67 |
| 1° | livello | pari a euro/mese | 69,80 |

OPERAI DAL 1° maggio 2004

| | | | |
|----|---------|-----------------|------|
| 4° | livello | pari a euro/ora | 0,56 |
| 3° | livello | pari a euro/ora | 0,52 |
| 2° | livello | pari a euro/ora | 0,47 |
| 1° | livello | pari a euro/ora | 0,40 |

Verifica condizioni di applicazione della EET

Con apposito protocollo sottoscritto tra le parti, si stabiliscono le modalità di verifica dei criteri di valutazione.

Indennità sostitutiva di Mensa (Operai ed Impiegati)

A far data dal 1° luglio 2003, l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa per tutti i dipendenti (operai e impiegati), è stabilita in euro 0,38 per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e per un massimo di 8 ore giornaliere, con le modalità già in atto secondo quanto previsto dall'art. 15 del precedente contratto integrativo provinciale.

Indennità sostitutiva di trasporto (Operai ed Impiegati)

A far data dal 1° luglio 2003, fatte salve le modalità previste dall'art. 14 del Contratto Provinciale di Lavoro del 3 giugno 1998, le aziende corrisponderanno ai propri dipendenti, a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati, una indennità sostitutiva di trasporto pari a euro 0,16 orarie e per un massimo di otto ore giornaliere.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali – RLST -

Le Parti, nel confermare quanto pattuito in materia, si impegnano ad approvare il Regolamento per il funzionamento degli RLST entro il 31 ottobre 2003 ed all'attivazione degli stessi entro il 1 gennaio 2004.

Norma Premiale

Le parti si impegnano ad istituire entro il 1° gennaio 2004 un premio di regolarità a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Pescara che nell'esercizio precedente abbiano rispettato le condizioni che saranno regolamentate entro il 31 ottobre 2003 che, a titolo esemplificativo riguarderanno:

1. sicurezza, RLS e tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti;
2. Corretta applicazione adempimenti contrattuali nazionali e territoriali;
3. Corretta applicazione degli obblighi Cassa Edile.

Costituzione Ente Unico Scuola - Cpt

Con riferimento all'art. 87 del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000, le parti decidono di procedere alla unificazione del CPT nell'Ente Scuola Edile.

Entro il 31 ottobre 2003 si dovrà redigere e sottoporre all'approvazione delle parti sottoscritte il nuovo statuto dell'Ente che dovrà essere operativo entro il 1° gennaio 2004.

Gestione degli Enti Paritetici

Le parti concordano di incontrarsi annualmente per verificare la congruità del fondo Ape in relazione all'accordo sull'ape aggiuntiva del 16 dicembre 2002 ed in genere per la verifica delle esigenze finanziarie degli Enti Paritetici connesse a programmi di innovazione ed al raggiungimento di precisi obiettivi di risultato. Ove si verificassero le condizioni citate le parti si impegnano a rimodulare, nell'ambito delle aliquote vigenti, la contribuzione degli enti stessi in relazione alle iniziative da questi avviate, attingendo sulle disponibilità di flusso contributivo eccedenti le necessità ordinarie degli enti stessi.

Le Parti sia per le verifiche suddette che per quelle connesse alla misura dell'EET si impegnano ad incontrarsi entro il mese di aprile di ogni anno.

Banca dati lavoratori del settore

Al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore edile si stabilisce di attivare una banca dati provinciale da gestire attraverso il portale regionale delle Casse Edili dell'Abruzzo.

orario di lavoro

Le parti si riservano di sottoscrivere entro il 31 ottobre 2003 un protocollo per regolamentare forme di flessibilità dell'orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore nel rispetto del vigente C.c.n.l. e del nuovo Decreto Legislativo n° 66/2003.

Indennità territoriale di settore e premio di produzione

L'indennità territoriale di settore resta confermata nella misura in vigore al 31.12.1997 per l'intera vigenza del presente accordo.

omogeneizzazione prestazioni a livello regionale

Le Parti ribadiscono la assoluta necessità che si attui per l'intero territorio regionale un sistema di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali e un sistema di prestazioni, a favore degli operai e delle imprese, omogeneo.

A tal fine le Parti si impegnano ad intensificare gli incontri a livello regionale anche fra le quattro Casse Edili.

validità e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente accordo, si applica per tutto il territorio della Provincia di Pescara a decorrere dal 1° luglio 2003 e sarà valido fino al 31 dicembre 2006 o comunque, nel rispetto delle norme che saranno stabilite in materia di durata dei contratti integrativi provinciali in sede di rinnovo del C.C.N.L. del 29 gennaio 2000 e che potranno anticiparne o posticiparne la scadenza.

Restano invariati tutti gli istituti economici e normativi del Contratto Integrativo Provinciale del 3 giugno 1998 non trattati e/o modificati nel presente accordo.

Le parti concordano che entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo sarà redatto il testo coordinato del contratto integrativo. Inoltre le parti si impegnano a verificare la possibilità di elaborare un testo normativo del contratto avente una struttura omogenea per le quattro province regionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Sezione Costruttori Edili

Per la FILCA/CISL

Per la FILLEA/CGIL

Per la FENEAL/UII

PROTOCOLLO DI INTESA

In riferimento al rinnovo del Contratto Integrativo per il comparto dell' edilizia della provincia di Pescara del 23 luglio 2003, le Parti disciplinano la contribuzione a favore degli istituti contrattuali come di seguito indicato:

Cassa Edile

A partire dall'1 gennaio 2003 si conferma il contributo a carico delle imprese pari a 2,05% della massa salari a carico delle imprese e 0,41% a carico dei lavoratori, così come definita dal CCNL vigente.

Ente Scuola Edile

A partire dall' 01.01.2003 il contributo a carico delle imprese a favore dell 'Ente Scuola Edile viene determinato in misura pari allo 0,45% della massa salari.

Comitato Paritetico Territoriale

Le attività del CPT sono alimentate da un contributo a carico delle imprese a partire dall'1 1.01.2003 pari allo 0,30% della massa salari.

Costituendo Ente Unico Scuola - CPT

Le attività del costituendo ente unico saranno alimentate dal contributo vigente ex-Scuola Edile e CPT.

RLST

Le attività delle RLST sono alimentate da un contributo a carico delle imprese a partire dall'1 1.01.2003 pari allo 0,20% della massa salari.

APE-APES

Il contributo a carico delle imprese per l'alimentazione del Fondo APE-APES e' determinato nella misura del 6% fermo restando quanto stabilito in proposito nel vigente CCNL e dall'accordo del 16 dicembre 2002.

IMPEGNO DELLE PARTI

Le parti concordano di incontrarsi annualmente per verificare la congruità del fondo Ape in relazione all'accordo sull'ape aggiuntiva del 16 dicembre 2002 ed in genere per la verifica delle esigenze finanziarie degli Enti Paritetici connesse a programmi di innovazione ed al raggiungimento di precisi obiettivi di risultato. Ove si verificassero le condizioni citate le parti si impegnano a rimodulare, nell'ambito delle aliquote vigenti, la contribuzione degli enti stessi in relazione alle iniziative da questi avviate, attingendo sulle disponibilità di flusso contributivo eccedenti le necessità ordinarie degli enti stessi.

Le Parti sia per le verifiche suddette che per quelle connesse alla misura dell'EET si impegnano ad incontrarsi entro il mese di aprile di ogni anno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara 23 luglio 2003

Per la Sezione Costruttori Edili

Per la FILCA/CISL

Per la FILLEA/CGIL

Per la FENEAL/UII